

**Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori,
beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie
ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023
“Codice dei contratti pubblici”**

Approvato dall'Assemblea Generale dei Comuni del Consorzio in data 17/10/2024

Modifiche approvate dal CDA del Consorzio nella seduta del 02/12/2024

Ratificato dall'Assemblea Generale dei Comuni del Consorzio in data 24/02/2025

Sommario

Premesse	2
Titolo I – Applicabilità del Regolamento e Responsabile Unico di Progetto	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione e rapporti con le fonti normative	3
Articolo 2 – Principi	3
Articolo 3 – Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti	4
Articolo 4 – Determinazione del valore dell'appalto	5
Articolo 5 – Responsabile Unico di Progetto	5
Articolo 6 – Organizzazione aziendale – attività e compiti	5
Articolo 7 – Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici	8
TITOLO II – Livelli della progettazione e modifiche contrattuali	8
Articolo 8 – Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi/forniture	8
Articolo 9 – Revisione prezzi	10
Articolo 10 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	10
Titolo III – Procedure di affidamento	12
Articolo 11 – Procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	12
Articolo 12 – Procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	14
Articolo 13 – Ulteriore fase selettiva	14
Articolo 14 – Accordi quadro	14
Articolo 15 – Affidamento senza pubblicazione di bando	14
Articolo 16 – Avalimento	14
Articolo 17 – Requisiti di partecipazione e garanzie	15
Articolo 18 – Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	15
Articolo 19 – Operazioni di gara	15
Articolo 20 – Codice Etico	16
Articolo 21 – Sistemi di Qualificazione CCAM e Albi Fornitori	16
Articolo 22 – Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse	16
Articolo 23 – Modalità di invito, modalità di presentazione dell'offerta e termini per la ricezione delle offerte	18
Articolo 24 – Unica offerta	18
Articolo 25 – Commissione Giudicatrice	18
Articolo 26 – Verbale di gara	19
Articolo 27 – Informazioni	19
Articolo 28 – Suddivisione in lotti	19
Articolo 29 – Verifica dei requisiti e forma del contratto	20
Titolo IV – Disposizioni generali	20
Articolo 30 – Le garanzie nei contratti	20
Articolo 31 – Spese contrattuali	21
Articolo 32 – Risoluzione, inadempimento e recesso	21
Articolo 33 – Subappalto e cessione del contratto	22
Articolo 34 – Penali	23
Articolo 35 – Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo	23
Articolo 36 – Premio di accelerazione	23
Titolo V – Acquisizioni di beni e servizi	23
Articolo 37 – Procedure per l'acquisizione di beni e servizi e liquidazione delle spese	23
Titolo VI – Norme finali e transitorie	24
Articolo 38 – Norme finali e transitorie	24
Articolo 39 – Appendice e Trattamento dei dati	25

Premesse

Premesse:

Il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – nel prosieguo denominato anche “CCAM” o “Consorzio” – in qualità di ***impresa pubblica*** operante nei settori speciali di cui agli artt. 141 e ss. del testo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, adottato con D.Lgs. 36/2023 – nel prosieguo denominato anche “Codice” – ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, può adottare, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte del Consorzio di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria e architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di **importo inferiore alle soglie comunitarie** quantificate all'art. 14 del Codice stesso.

Le soglie, così come previste dall'art. 14, comma 2 del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione Europea, come previsto dall'art. 14, comma 3 del Codice.

Tutto ciò premesso, attraverso il potere di “autoregolamentazione”, per gli appalti sottosoglia il Consorzio individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento degli appalti adottando il presente Regolamento interno.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Titolo I – Applicabilità del Regolamento e Responsabile Unico di Progetto

Articolo 1 – Ambito di applicazione e rapporti con le fonti normative

1. Il presente Regolamento si applica:
 - **ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie** di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti, affidati da CCAM;
 - **ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice** o c.d. "esclusi", affidati da CCAM laddove espressamente richiamato negli atti di gara.
2. In riferimento agli artt. 141 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

Articolo 2 – Principi

1. Il Consorzio attraverso il presente Regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Tale intento è volto a realizzare l'interesse dell'utenza servita, nel rispetto dei principi e degli obblighi di cui ai D.Lgs. 97/2016, D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
2. In riferimento all'art. 50, comma 5 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Deve, inoltre, essere garantita la conformità ai principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice (ad esclusione dell'art. 6).
3. In particolare, relativamente al principio di risultato, è fondamentale che, sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase di esecuzione, si operi per ottenere con massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e sostenibilità.
4. Per dare piena attuazione ai principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, rispettivamente art. 1, 2 e 3 del Codice, in conformità a quanto stabilito dal Trattato UE sulla concorrenza, il Consorzio si è dotato di un Sistema di Qualificazione e di un Elenco di Operatori Economici sostenibili (altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), che considera quali strumenti privilegiati per la selezione dei contraenti.
5. Nella fase di esecuzione si deve prediligere un atteggiamento che garantisca il principio di fiducia, in particolare nella interpretazione delle esclusioni, delle vicende soggettive e nelle attività di self cleaning, nella valutazione dei conflitti di interesse, garantendo sempre il massimo confronto e contraddittorio attraverso il soccorso istruttorio. Fermo restando il principio di conservazione del contratto in caso di conflittualità non risolvibile, si deve prediligere la composizione della controversia secondo logiche transattive non novative, adeguatamente motivate, fatta salva in ultima istanza l'attivazione delle azioni legali.
6. Oltre ad operare nel rispetto dei principi di cui ai precedenti punti, il Consorzio nello svolgimento delle proprie attività persegue gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile approvati dall'Assemblea generale dell'ONU favorendo lo sviluppo della propria catena di fornitura attraverso l'economia circolare, le iniziative per la sostenibilità ambientale e la transizione ed efficienza energetica, nonché l'innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento.

Articolo 3 – Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

1. Nel seguito sono riprodotte le normative che il Consorzio, per le attività esercitate relativamente al Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 148 del Codice, è attualmente tenuto ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziale per tipologia di contratto in funzione del valore stimato dell'appalto corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

2. Quadro dei lavori nei settori speciali

2.1. Regime sottosoglia comunitaria (art. 14, comma 2, lettera a) del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice.

Per la progettazione e la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), fatta salva la facoltà di utilizzare forme semplificate.

Il Consorzio ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

3. Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali

3.1. Regime sottosoglia comunitaria (art. 14, comma 2, lettera b) del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di servizio e/o fornitura la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente Regolamento.

Il Consorzio ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4. Ulteriori disposizioni

- 4.1. Il Consorzio, nelle procedure aperte, si riserva la possibilità di ricorrere alla c.d. inversione procedimentale. In tal caso, la stessa dovrà essere espressamente prevista nel disciplinare di gara.
- 4.2. Ove, a seguito della pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del Codice, per comprovare l'infungibilità di un approvvigionamento, nessuno o un solo operatore economico manifesti interesse nel termine assegnato, il Consorzio avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.

Articolo 4 – Determinazione del valore dell'appalto

1. Al fine di stabilire il valore stimato dell'appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.
2. Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto a ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente Regolamento.
3. La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.
4. È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 141, comma 5 del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti possono suddividere gli appalti in lotti senza obbligo di motivazione aggravata.

Articolo 5 – Responsabile Unico di Progetto

1. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 141, comma 4, lettera b) del Codice, individua e nomina i soggetti a cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP").
2. Il RUP è un dipendente del Consorzio, appositamente nominato con provvedimento del Presidente e/o del Dirigente.
3. Al RUP vengono attribuite tutte le attività e i compiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento e inoltre procede all'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
4. Il RUP deve essere in possesso delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento. L'Ente, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, si riserva di affidare l'incarico di RUP a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari. Il RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre all'Ente l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.
5. Ferma restando l'unicità del RUP è fatta salva la possibilità per il Consorzio di individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Articolo 6 – Organizzazione aziendale – attività e compiti

1. **Il Responsabile Unico di Progetto (RUP)**, nei limiti delle proprie competenze, svolge le attività di seguito specificate:

COMPITI DI CARATTERE GENERALE

- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto svolgimento delle procedure;
- verifica, vigila e segnala al CdA il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- segnala al CdA eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi, indipendenti dall'operato del RUP;

COMPITI SPECIFICI IN FASE PROGETTUALE

- coordina le attività necessarie alla redazione dei progetti nelle varie fasi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione; ai fini dell'assolvimento di questo compito il RUP, qualora carente delle competenze tecniche adeguate, si potrà avvalere di professionisti esterni;
- sottopone all'approvazione del CdA la documentazione tecnica delle diverse fasi progettuali per l'approvazione di competenza;

COMPITI SPECIFICI IN FASE DI AFFIDAMENTO

- predispone, in collaborazione con il Responsabile dei Contratti, gli atti di gara per l'affidamento dei lavori, beni e servizi, da affidare con le modalità e ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- provvede all'acquisizione del CIG con le modalità previste dalla normativa vigente;
- effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato. Esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, compresa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi di una struttura di supporto istituita dal Consorzio o di una commissione appositamente nominata;
- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi del regolamento;
- in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP, su delega del Responsabile dei Contratti, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

COMPITI SPECIFICI IN FASE ESECUTIVA

- impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora nominato, sul rispetto dei costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- accerta, tramite il direttore dei lavori/DEC, che le prestazioni oggetto di contratto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa

ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

- autorizza i subappalti;
- esamina ed accerta l'ammissibilità di varianti in corso d'opera, su proposta del direttore dei lavori, da proporre per l'approvazione al CdA;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- comunica al CdA, per le determinazioni di competenza, le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, per il tempo strettamente necessario;
- dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- propone al CdA la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- emette i certificati di pagamento, a seguito dell'acquisizione degli stati di avanzamento e atti contabili sottoscritti per accettazione dall'operatore economico e dal Direttore dei Lavori/DEC;
- invia i certificati di pagamento all'Ufficio di contabilità del CCAM per le preventive verifiche della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità acquisisce gli atti contabili finali del DL/DEC e li trasmette al CdA per l'approvazione di competenza;
- sovrintende l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture controllando i livelli di qualità delle prestazioni e accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. **Il Consiglio d'Amministrazione (CdA)**, svolge tutte le attività inerenti alle proprie competenze gestionali, ove non espressamente delegate al Presidente ai sensi dello Statuto consortile, e relativamente al presente Regolamento svolge le attività di seguito specificate:

COMPITI SPECIFICI IN FASE PROGETTUALE

- istituisce l'ufficio di direzione dei lavori;
- approva il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- approva il progetto esecutivo;

COMPITI SPECIFICI IN FASE DI AFFIDAMENTO

- adotta il provvedimento finale della procedura;

COMPITI SPECIFICI IN FASE ESECUTIVA

- autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- approva le varianti in corso d'opera, previa disamina ed accertamento della loro ammissibilità da parte del RUP, su proposta del direttore dei lavori;
- su relazione del RUP, decide ed irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità approva gli atti contabili finali del DL/DEC;

- decide, su proposta del RUP, sulla eventuale risoluzione del contratto;

3. **Il Responsabile dei Contratti** svolge tutte le attività inerenti alle proprie competenze attribuite dalla sua Procura Speciale e, relativamente al presente Regolamento, svolge le attività di seguito specificate:

COMPITI SPECIFICI IN FASE DI AFFIDAMENTO

- in collaborazione con il RUP predispone gli atti di gara per l'affidamento dei lavori, beni e servizi, nel rispetto delle indicazioni eventualmente fornite dal CdA;
- il Responsabile dei Contratti nomina la Commissione Giudicatrice;
- il Responsabile dei Contratti, o suo delegato, presiede tutte le gare e dispone le eventuali esclusioni dalle procedure; ricopre altresì la qualifica di Presidente di Commissione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;

4. **Il Presidente** svolge tutte le attività inerenti alle proprie competenze attribuite dallo Statuto e, per delega, dal Consiglio di amministrazione e, relativamente al presente Regolamento, svolge le attività di seguito specificate:

- autorizza, tramite Ordini di Lavoro, gli interventi da realizzare;
- decide i livelli di progettazione, su proposta del RUP/Dirigente;
- nomina il RUP;
- nomina il PROGETTISTA;
- nomina il DL;
- nomina il DEC;
- nomina i Responsabili di Fase (eventuali);
- conferisce incarichi di progettazione e Direzione Lavori.

Articolo 7 – Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici

1. Le attività di cui al presente articolo verranno affidate, secondo le modalità di cui all'art.11 del presente Regolamento, tenendo conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

TITOLO II – Livelli della progettazione e modifiche contrattuali

Articolo 8 – Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi/forniture

1. La progettazione per gli **appalti di lavori** si articola su diversi livelli a seconda se si tratti di **nuove opere/impianti** o se si riferisca ad **interventi di manutenzione straordinaria, con o senza potenziamenti**.
2. La progettazione delle **nuove opere** si articola su due livelli il *progetto di fattibilità tecnico-economica* e il *progetto esecutivo* ed è volta ad assicurare i seguenti obiettivi:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
 - c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
 - d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;

- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
 - f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
 - g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 36/2023;
 - h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
 - i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.
3. Quando si tratti di ***interventi di manutenzione straordinaria*** consistenti in **sostituzione di condotte** sia acquedottistiche che fognarie, ivi comprese le estensioni riferite a nuovi allacciamenti, o di modifiche non sostanziali di altre tipologie di impianti, la progettazione può limitarsi ad un unico livello di approfondimento tale però da poter consentire la messa in gara dell'esecuzione degli stessi o, qualora si utilizzino accordi di programma, rendere chiaramente identificabile e cantierabile l'intervento stesso. Nel caso in cui la sostituzione delle condotte comporti significative variazioni di percorso, l'intervento rientra nella casistica di cui al precedente punto 2.
 4. Qualora ricorra la fattispecie prevista al punto 2, il Consorzio, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È comunque consentita la possibilità di omettere il primo livello di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.
 5. Il progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito PFTE) individua, tra eventuali più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il PFTE comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al punto 2), nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il PFTE deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
 6. Il PFTE è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
 7. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al PFTE, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del PFTE, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che **ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo**; pertanto, gli elaborati progettuali dovranno contenere tutte le specifiche tecniche necessarie anche per l'acquisto dei materiali. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

8. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il Responsabile Unico di Progetto stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
9. Le progettazioni PFTE ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.
10. La progettazione di **servizi e/o forniture** sarà articolata in un unico livello e predisposta dal Responsabile del servizio richiedente in ragione dell'importo e/o delle particolari complessità del servizio e/o fornitura necessari.
11. Per quanto attiene gli appalti di **forniture**, il progetto dovrà comprendere:
 - relazione contenente ogni necessaria informazione utile per procedere all'acquisizione, precisando i presupposti di fatto e le ragioni alla base della richiesta, nonché l'esplicitazione dell'interesse che si intende perseguire;
 - il prospetto economico (QE) degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
12. Per quanto attiene gli appalti di **servizi**, il progetto dovrà contenere:
 - la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, che precisi i presupposti di fatto e le ragioni alla base della richiesta, nonché l'esplicitazione dell'interesse che si intende perseguire;
 - le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, ove necessario;
 - il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il prospetto economico (QE) degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
13. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, per particolari servizi o forniture, la predisposizione di ulteriori atti.

Articolo 9 – Revisione prezzi

1. Si rinvia alle disposizioni di legge temporalmente vigenti.

Articolo 10 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Nel presente articolo il CCAM recepisce le seguenti definizioni:
 - a) *modifica sostanziale* (art. 120, comma 6 del Codice): modifica che altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa;

- b) *modifica non sostanziale* (art. 120, comma 7 del Codice): le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - b.1) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b.2) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera;
 - c) *variante in corso d'opera*: modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili e/o per opere complementari, ed altresì solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, e la capienza economica sia stata prevista nel quadro economico e resa nota negli atti di gara.
2. In aggiunta alle clausole di revisione dei prezzi, CCAM disciplina nelle condizioni contrattuali le modalità con cui è possibile modificare il contratto ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichi la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.
 3. Nel caso in cui la variazione economica derivante ecceda il limite complessivo massimo previsto nelle condizioni contrattuali, al fine di preservare la conservazione del contratto in linea con il principio di risultato, in un'ottica di efficiente allocazione delle risorse, possono essere introdotte modifiche contrattuali non novative al fine di reperire i fondi necessari, nei limiti consentiti dall'oggetto e dalla natura delle prestazioni contrattuali. Solo qualora non sia comunque possibile ripristinare l'equilibrio contrattuale, il Consorzio può valutare il recesso dal contratto stesso.
 4. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio su proposta del RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - 4.1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che possono consistere anche in clausole di opzione, non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. A tal proposito i bandi o le lettere di invito dovranno obbligatoriamente contenere tali clausole;
 - 4.2. nel caso di contratti per appalti di lavori le modifiche dovranno essere principalmente finalizzate all'esecuzione di opere complementari ai fini del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e nell'esclusivo interesse del Consorzio. La spesa complessiva non potrà, di norma, comunque superare l'importo inizialmente approvato per l'intero intervento, esclusi i costi del personale interno;
 - 4.3. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - b) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - 4.4. in caso di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- 4.5. se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
- a) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - b) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice stesso;
 - c) nel caso in cui la Stazione Appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
5. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo sono soggette alla disciplina generale della revisione prezzi.
6. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Consorzio in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
7. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
8. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.
9. Il Consorzio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini della loro opponibilità al Consorzio, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Titolo III – Procedure di affidamento

Si precisa che tutte le procedure che seguono saranno gestite attraverso l'utilizzo di Piattaforma telematica.

Articolo 11 – Procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei **contratti di lavori, servizi, forniture** e dei **contratti misti** riconducibili ai contratti di lavori.

2. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente Regolamento il CCAM potrà procedere con:

- **AFFIDAMENTO DIRETTO**

- **PROCEDURA NEGOZIATA:** affidamento di lavori, servizi e forniture mediante interpello di operatori economici affinché presentino offerte omogenee a parità di condizioni

attraverso l'espletamento di una procedura fra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, che saranno scelti secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento Albo Fornitori. Il Consorzio si riserva la facoltà di attingere ad altre piattaforme telematiche.

All'interno del Sistema di Qualificazione istituito da CCAM ai sensi dell'art. 141, comma 4, lettera a) del Codice, si procederà all'espletamento di procedura selettiva fra gli operatori economici in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito nel relativo Regolamento del Sistema di Qualificazione.

3. Il Consorzio ha, in ogni caso, la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli **Accordi Quadro** regolati dall'art. 154 del Codice, e come per legge.
4. L'acquisizione di servizi e forniture avverrà con le modalità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 37 del presente Regolamento.
5. L'affidamento dei lavori avverrà nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento Albo Fornitori, secondo le seguenti modalità:
- a) **affidamento diretto per lavori di importo sino a 40.000,00 euro** anche in presenza di un solo preventivo scritto, **per lavori di importo da 40.001,00 e sino a 149.999,99 euro** con richiesta di almeno tre preventivi scritti, ove esistenti, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti all'Albo della Stazione Appaltante o tra gli iscritti ad altri elenchi di operatori economici;
 - b) **procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tra gli iscritti all'Albo della Stazione Appaltante o tra gli iscritti ad altri elenchi di operatori economici o mediante indagini di mercato;
 - c) **procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tra gli iscritti all'Albo della Stazione Appaltante o tra gli iscritti ad altri elenchi di operatori economici o mediante indagini di mercato.
6. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
7. Le eventuali indagini di mercato saranno svolte mediante la pubblicazione di avvisi nella piattaforma CCAM. La durata della pubblicazione sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo stabilito in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Articolo 12 – Procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria

1. Quando l'importo dei lavori o servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore alla soglia comunitaria, il Consorzio utilizza procedure di affidamento *aperte, ristrette o negoziate*, precedute da indizione di gara, secondo quanto previsto dal Libro III del Codice.

Articolo 13 – Ulteriore fase selettiva

1. Il Consorzio può riservarsi la facoltà di procedere ad una ulteriore fase selettiva qualora ritenesse che l'offerta individuata come migliore al termine della gara sia ancora migliorabile.
2. La lettera di invito o il bando di gara indicano se il Consorzio si riserva tale facoltà.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso, l'offerta individuata come migliore all'esito della gara viene posta a base dell'ulteriore fase selettiva, da svolgersi secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo, aperta a tutti i soggetti che hanno presentato nella medesima gara le offerte giudicate ammissibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consorzio avvia l'ulteriore fase selettiva, da svolgersi mediante procedura negoziata, tra i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte all'esito della gara.

Articolo 14 – Accordi quadro

1. L'appalto, sia nell'ipotesi in cui il Consorzio si avvalga del Sistema di Qualificazione sia in quella in cui pubblichi un bando di gara o lettera di invito, può avere ad oggetto un Accordo Quadro nel rispetto di quanto previsto dall' art. 154 del D.Lgs. 36/2023.
2. Negli appalti basati su Accordi Quadro può essere prevista la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'Accordo Quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'Accordo.
3. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo si applica l'art. 154 del Codice.

Articolo 15 – Affidamento senza pubblicazione di bando

1. Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso, per quanto riguarda i settori speciali, nelle ipotesi di cui all'art. 158 del Codice e negli altri casi di deroga espressamente previsti dalla legge.
2. La scelta di avvalersi della procedura di cui al presente articolo deve sempre essere preceduta da una relazione predisposta dal Responsabile del Servizio e sottoposta al Responsabile Unico di Progetto, qualora si tratti di altra persona.
3. Inoltre, la stessa procedura, senza necessità di motivazione, può essere adottata anche per gli appalti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Avvalimento

1. Il ricorso al suddetto istituto è ammesso nel rispetto delle modalità previste all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Requisiti di partecipazione e garanzie

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da CCAM in applicazione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV del Codice.
2. Per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente il Consorzio si riserva di utilizzare o non utilizzare il DGUE, e di predisporre apposito modello di partecipazione.
3. La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID.
4. A corredo dell'offerta, qualora previsto nella procedura di gara, sarà dovuta la costituzione della garanzia provvisoria secondo la disciplina di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
5. All'esecutore del contratto potrà essere richiesta la garanzia definitiva secondo quanto disciplinato all'art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 18 – Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

1. Nelle procedure di affidamento indette da CCAM, in applicazione del presente Regolamento, dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo di gara, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.Lgs. 36/2023.

Articolo 19 – Operazioni di gara

1. Le procedure di affidamento indette da CCAM sono espletate attraverso la propria **piattaforma digitale**, e affinché gli operatori possano partecipare, gli stessi dovranno accreditarsi presso il portale utilizzato da CCAM.
2. Le sedute di gara si svolgono in modalità telematica: la fase di valutazione delle offerte tecniche, qualora trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in seduta riservata. Tutte le attività sono verbalizzate.
3. I termini per la ricezione delle offerte sono definiti nella documentazione d'indizione della gara e comunque nel rispetto dei minimi consentiti dal Codice, fatta salva la facoltà del Consorzio di stabilire termini maggiori.
4. Nel caso di pubblicazione di avvisi periodici indicativi, i termini minimi per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono ridotti come previsto dal Codice.
5. Le operazioni di gara sono demandate ai soggetti di seguito elencati:
 - 5.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del **minor prezzo**, il seggio di gara è costituito da un Presidente e due testimoni che, secondo le modalità del disciplinare di gara, effettuano tutte le operazioni fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, rimettendo quindi gli atti al RUP per la stesura della proposta di aggiudicazione definitiva, subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, e la cui efficacia resta in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, la Commissione giudicatrice è costituita come previsto dal successivo articolo 25 del presente Regolamento. La Commissione giudicatrice effettua l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente, in una o più sedute riservate, svolge la

valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, la medesima provvede all'apertura e alla verifica delle offerte quantitative (offerte economiche) e procede all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, rimettendo quindi gli atti al RUP per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, e la cui efficacia resta in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione.

6. La nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento, sarà demandata al Responsabile dei Contratti, che di norma la presiede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 20 – Codice Etico

1. CCAM disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti del Consorzio, mediante il Codice Etico adottato, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di CCAM e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.
2. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare detto Codice. Il Codice è scaricabile dal sito del Consorzio all'indirizzo: www.ccam.it

Articolo 21 – Sistemi di Qualificazione CCAM e Albi Fornitori

1. È facoltà di CCAM istituire propri **sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. a) del Codice**, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.
2. I Sistemi di Qualificazione degli operatori economici prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.
3. Ciascun Sistema di Qualificazione è interamente disciplinato da apposito **Regolamento di Qualificazione**, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.
4. La pubblicazione degli avvisi di avvenuta istituzione di un Sistema di Qualificazione o di un Albo Fornitori avverrà sul sito www.ccam.it.
Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'Albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso secondo quanto previsto dall'Allegato II.6 Parte II del Codice.
5. Nell'ambito delle singole procedure potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione.
6. L'istanza di iscrizione ad uno o più Sistemi di Qualificazione o Albi Fornitori potrà essere inoltrata tramite procedura indicata dalla Piattaforma telematica utilizzata dal Consorzio.

Articolo 22 – Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse

1. Il criterio di aggiudicazione utilizzato di norma è quello del prezzo più basso, fatta salva la possibilità, su decisione del CdA, di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche dell'appalto lo rendano opportuno.

2. Con riferimento agli appalti di lavori e di servizi, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la soglia di anomalia è determinata in conformità all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 – allegato II.2 metodo A). Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Non è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.
4. Il Consorzio in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Consorzio chiede all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
6. Le spiegazioni di cui al precedente comma possono riguardare i seguenti elementi:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
7. Non sono ammesse giustificazioni:
 - a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
8. La Stazione Appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al precedente comma 6, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice.
9. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi riferiti agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. Il Consorzio, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

11. Il Consorzio, nella figura del CDA, può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
12. Compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, il Consorzio indica nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che si intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indica altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Articolo 23 – Modalità di invito, modalità di presentazione dell'offerta e termini per la ricezione delle offerte

1. Per le procedure negoziate di cui al presente Regolamento gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta tramite una lettera d'invito e mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica.
2. Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte dovranno essere tenute in considerazione la natura e la complessità dei lavori/servizi/forniture, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque, non potranno essere inferiori a 10 giorni dalla data della lettera d'invito.
3. Solo in caso di oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili al Consorzio, il CDA ha la facoltà, con decisione motivata, di ridurre tali termini.
4. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel bando, nel capitolato d'oneri e nella lettera d'invito tramite l'utilizzo della piattaforma digitale.

Articolo 24 – Unica offerta

1. Se non è diversamente indicato nella lettera di invito o nel bando di gara, il Consorzio può procedere discrezionalmente all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea, oppure ricorrere ad una ulteriore negoziazione con l'operatore economico.
2. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di annullare o revocare la procedura di gara o di non aggiudicare o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c.

Articolo 25 – Commissione Giudicatrice

1. Responsabile dei Contratti, ove il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina una Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte.
2. La Commissione Giudicatrice, i cui componenti sono scelti dal Responsabile dei Contratti che di norma la presiede, è costituita da un numero dispari di commissari (comunque non superiore a 5), in possesso delle relative competenze per svolgere il ruolo di commissario, previa verifica che i componenti la commissione non versino nelle ipotesi di cui all'art. 93 comma 5 del Codice ovvero:

- a) essere stati, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, componenti di organi di indirizzo politico della Stazione Appaltante;
 - b) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - c) trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
3. I commissari possono essere altresì selezionati tra i dipendenti del Consorzio, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali; in via residuale e previa documentata indisponibilità di personale interno o di altre amministrazioni, tra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali o comunque tra professionisti esterni esperti. Il RUP può essere nominato membro della Commissione giudicatrice.
4. I membri della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.
5. Il bando o la lettera di invito determinano i punti e i giudizi di valore.
6. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute.
7. La verifica di congruità delle offerte viene effettuata dal RUP eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Articolo 26 – Verbale di gara

1. Per ogni appalto, delle operazioni di gara, ivi compresi i lavori della commissione eventualmente costituita, verrà redatto verbale secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica.

Articolo 27 – Informazioni

1. Per tutte le comunicazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 28 – Suddivisione in lotti

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, il Consorzio, ove vi sarà la possibilità, tenuto conto dell'importo contrattuale, suddividerà gli appalti in lotti funzionali sempreché sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ogni singola parte dell'opera, fornitura o servizio.
2. Il Consorzio si riserva la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente.

Articolo 29 – Verifica dei requisiti e forma del contratto

1. In relazione alle procedure di affidamento del presente Regolamento, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari avverrà con le seguenti modalità:
 - a) per procedure di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. CCAM svolgerà le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice, su un campione annuo minimo di 20 affidatari e salva, comunque, la verifica della regolarità contributiva e fiscale prima del pagamento;
negli altri casi, CCAM esegue le verifiche di legge.
2. La verifica potrà essere effettuata successivamente alla formalizzazione dell'affidamento sotto condizione risolutiva del contratto.
3. La formalizzazione dell'affidamento, tenuto conto del valore, può avvenire:
 - a) per importi inferiore ad euro 100.000,00 mediante ordine emesso dal Consorzio con firma autografa o digitale, e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore/fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati), con la medesima modalità;
 - b) per importi pari e oltre euro 100.000,00 e sino alle soglie comunitarie mediante scrittura privata con firma autografa o digitale. Il contratto verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate a tassa fissa solo in caso d'uso.
4. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine concordato con l'Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei documenti da parte dello stesso.

Titolo IV – Disposizioni generali

Articolo 30 – Le garanzie nei contratti

1. Garanzia provvisoria

- 1.1. Nelle procedure di affidamento sottosoglia di cui all'art. 50, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante **non richiede al concorrente la garanzia a corredo dell'offerta** (c.d. *garanzia provvisoria*);
- 1.2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, il CCAM fa salva la possibilità, in caso di *procedure negoziate*, di richiedere la garanzia provvisoria qualora lo ritenga opportuno; il relativo ammontare deve essere **al massimo pari all'1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che l'art. 106 del Codice prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

2. Garanzia definitiva

- 2.1. Per i contratti stipulati, il Consorzio ha facoltà di richiedere una garanzia definitiva nelle modalità e misure previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 nelle forme e modalità previste dall'art. 106, commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo da parte del Consorzio.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà, sempre se esplicitamente indicato nel bando o nella lettera di invito, prestare anche le seguenti garanzie:
 - a) polizza di assicurazione conforme alle specifiche di cui all'art. 117, comma 10 del Codice che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio da stipularsi nella forma "Contractors All Risks (C.A.R)" con una copertura minima pari all'importo a base d'appalto (per le opere in esecuzione e per le opere preesistenti) ed una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, redatta secondo i modelli ed i requisiti di cui all'art. 117, comma 12 del Codice;
 - b) stipulare nei confronti del Consorzio una fidejussione pari al 10% del valore del contratto che dovrà valere entro il limite di 2 anni dalla cessazione del Contratto medesimo, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003; tale garanzia dovrà prevedere espressamente la copertura anche nei confronti dei subappaltatori;
 - c) una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
4. Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo con esito favorevole.

Articolo 31 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico dell'aggiudicatario il quale è tenuto a versare al Consorzio l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dall'Ufficio interessato.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, all'imposta di registro sul contratto e alle eventuali vulture catastali e trascrizioni, se necessarie.

Articolo 32 – Risoluzione, inadempimento e recesso

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2 del Codice.
2. Il contratto può inoltre essere risolto dal Consorzio in ipotesi di grave inadempimento dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
3. Il Direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a *quindici giorni* per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente dal DL e/o DEC le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
4. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile Unico di Progetto su segnalazione del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse del Consorzio.

5. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso, vengono gestiti dal direttore lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, il quale assegna un termine non inferiore a 10 giorni, entro il quale eseguire le prestazioni contestate. Scaduto il termine il DL o DEC, redigono il processo verbale in contraddittorio, e qualora l'inadempimento permanga, informano il Responsabile Unico di Progetto per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4 del Codice.
6. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto.
7. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di ulteriori danni. Ove si tratti di impresa qualificata, essa incorrerà anche nelle sanzioni previste dal Regolamento del Sistema di Qualificazione.
9. L'esercizio del *diritto di recesso* è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a *venti giorni*, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
10. Il Consorzio può *recedere* dal contratto in *qualunque momento* purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
11. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell'applicazione del precedente comma, è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Articolo 33 – Subappalto e cessione del contratto

1. Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
2. A tale proposito, come chiarito dal comma 2 dell'art. 119, la scelta del Consorzio di limitare il ricorso al subappalto, lungi dal costituire discrezionalità fine a sé stessa, potrà fondarsi su tre diverse esigenze, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto:
 - quella di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro;
 - quella di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - quella di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
3. I soggetti affidatari dei contratti devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

4. In caso di subappalto di lavori nei luoghi confinati di cui al D.P.R. 177/2011 i relativi contratti dovranno essere certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 276/2003.

Articolo 34 – Penali

1. Fatta salva la richiesta di maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. è prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In tale evenienza, il Consorzio avrà sempre la facoltà di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento.
2. Ferma restando la possibilità di richiedere i danni ulteriori, il Consorzio si riserva la facoltà di prevedere nei contratti clausole penali sia per ritardi nell'adempimento sia per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

Articolo 35 – Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo

1. Le fatture sono liquidate dal Consorzio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Per i contratti di cui al presente Regolamento la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 36 – Premio di accelerazione

1. Il CCAM potrà prevedere nella lettera di invito, nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori, prestazione di servizio, fornitura avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.
2. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
3. Nei documenti di gara iniziali la Stazione Appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia *legittimamente prorogato*, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Titolo V – Acquisizioni di beni e servizi

Articolo 37 – Procedure per l'acquisizione di beni e servizi e liquidazione delle spese

1. Ogni Ufficio o Settore che ha un'esigenza di acquisto la manifesta attraverso la Proposta d'Ordine sul sistema Gestionale Informatico, autorizzata dal Responsabile del servizio.

2. Il suddetto documento deve essere trasmesso all'Ufficio Acquisti, in seguito chiamato unicamente Ufficio, correttamente autorizzato e corredato dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto/servizio richiesto e relativa documentazione tecnica e certificazione, dai documenti tecnici necessari per effettuare l'acquisto (es. capitolati, disegni, progetti, elaborati grafici, condizioni, specifiche tecniche, ecc.), compresi tempi e luogo di consegna.
3. L'Ufficio controlla che la proposta d'Ordine sia completa; qualora le informazioni siano mancanti/insufficienti restituisce la documentazione all'Unità richiedente, per la sua integrazione.
4. L'Ufficio procede all'acquisto con le seguenti modalità:
 - a) **Per servizi e forniture sino all'importo di 139.999,00 euro è consentito l'affidamento diretto**, come di seguito specificato:
 - Per acquisti sino a 40.000,00 euro anche in presenza di un solo preventivo scritto;
 - Per acquisti da 40.001,00 a 139.999,99 euro richiesta di almeno tre preventivi scritti;Sono esclusi i casi di comprovata urgenza e necessità, i casi di monopolio e privativa industriale, i casi in cui intervengono ragioni di specialità del bene o del servizio, anche per conoscenza dei processi aziendali, che dovranno essere debitamente esplicitate e motivate.

I sopra citati casi di esclusione debbono essere oggetto di specifica relazione a cura del Responsabile del Servizio.

Sono altresì escluse le spese di economato.
 - b) **Per servizi e forniture, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 è consentita la procedura negoziata** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.
5. Le offerte ricevute saranno dall'Ufficio Competente esaminate e verificate, per valutarne i contenuti.
6. Ai fini della liquidazione, per tutti gli acquisti, il Responsabile del Servizio Ordinante dovrà provvedere all'accettazione della fornitura/servizio, tramite il rilascio di documento denominato "Stampa Movimento/Registrazione" del sistema operativo aziendale (che accerti come la fornitura o la prestazione siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali), la cui copia dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Contabilità e all'Ufficio Acquisti.
7. Spetta all'Ufficio Contabilità la verifica di quanto di competenza per la liquidazione della fattura.

Titolo VI – Norme finali e transitorie

Articolo 38 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei limiti della loro applicabilità alle Imprese Pubbliche operanti nei Settori Speciali, anche per i principi in materia di trasparenza.
2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.
3. Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del Consorzio www.ccam.it

4. CCAM si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono esclusa I.V.A. o altra tipologia di imposta e/o accisa prevista per legge.

Articolo 39 – Appendice e Trattamento dei dati

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 GDPR si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.
3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.